TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, Sentenza n, 16487 del 19 ottobre 2026

Appalti pubblici – Criteri premiali – Mancata allegazione delle certificazioni di qualità – Sufficiente dichiarazione sostitutiva – Attivabile il soccorso istruttorio

Pubblicato il 19/10/2026

N. 16478/2026 REG.PROV.COLL.

N. 07293/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7293 del 2026, proposto da (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;

contro

Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

(...) società cooperativa consortile s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Adriana Amodeo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (...) e domicilio digitale presso la pec

come da registri di giustizia;

(...) società cooperativa, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;

(...) s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;

(...) s.r.l., (...) s.r.l., (...) s.r.l., (...) s.p.a., (...) s.p.A., (...) s.r.l., (...) s.p.a., (...) s.r.l., , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determina di aggiudicazione prot. n. 7142 del 25.5.2026, comunicata in pari data, con cui il direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, ha aggiudicato il lotto 3 -CIG: (...), della procedura evidenziale per cui è lite, ai primi otto classificati in graduatoria, collocando, illegittimamente, la società ricorrente, al 21° posto nella graduatoria, per la mancata assegnazione dei nove punti di cui ai sub-criteri premiali D3-E1-E2;

- nonché della comunicazione ex art. 90 d.lgs. 36/2023, id. comunicazione PG/5128 del 25.5.2026 (denominato PG87741_comunicazione), a firma del responsabile unico di progetto, della determina di aggiudicazione, sub a), del lotto 3 ai primi otto classificati della graduatoria finale;

- di tutti i verbali di gara, ed in particolare dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 08/08/2025, n. 2 del 10/09/2025, n. 3 19-11-2025.U del 19/11/2025, n. 4 (sedute dal 26/09/2025 al 05/12/2025), n. 5 del 12/12/2025 e n. 6 prot. 5458 del 21/04/2026;

- del disciplinare di gara, artt. 24, 26.3, 28.5, sezione "Criteri Premianti" sub criterio D3-E1-E2, e 28.5, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di punteggio pari a zero, per il caso di mancata allegazione dei certificati di qualità, anziché l'attivazione del soccorso istruttorio, pur a fronte della dichiarazione espressa sul possesso di tali certificati (come dichiarato nell'Allegato 2), per violazione dei

principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, principio del risultato e di prevalenza della sostanza sulla forma;

- dell'art. 24 del disciplinare, in parte qua, ove interpretato restrittivamente, così come illegittimamente applicato dalla commissione di gara e S.A., vietando di attivare il soccorso istruttorio, per consentire alla ricorrente -relativamente al lotto 3-, l'esibizione delle certificazioni di qualità inerenti i sub-criteri premiali E1, E2, D3, sebbene autodichiarati, per violazione dei principi della prevalenza della sostanza sulla forma, non discriminazione e proporzionalità, oltre che del principio del risultato;

- ove occorra, del disciplinare di gara, segnatamente degli artt. 24, 26.3 e 28.5, nelle parti in cui, prevedono l'attribuzione di punteggio pari a zero, per la mancata allegazione di certificazioni richieste a comprova di elementi premianti, senza consentire l'attivazione del soccorso istruttorio, nonostante l'auto-dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle certificazioni dei sub-criteri premiali D3-E1-E2;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

per la declaratoria dell'inefficacia dei contratti d'appalto sia di A.Q., ove stipulati, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., sia dell'A.Q. che dei contratti applicativi, inerenti il lotto 3;

e per la condanna dell'Amministrazione resistente, al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro della ricorrente, in uno dei contratti di A.Q. e contatti applicativi, previa declaratoria di disponibilità al subentro ai sensi degli artt. 124 e 125 c.p.a., ovvero, in subordine, ovvero in via gradata per equivalente monetario (con riserva di quantificazione in separato giudizio).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale e di (...) società cooperativa consortile s.r.l. e di (...) società cooperativa e

di (...) s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2026 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 22 giugno 2026 (dep. 2/7) (...) s.r.l. ha impugnato l'aggiudicazione prot. n. 7142 del 25.5.2026 del lotto 3 -CIG: (...) della procedura evidenziale indetta dall'Agenza del demanio - Direzione Roma Capitale per la conclusione di Accordi Quadro ex art. 59 d.lgs. 36/23, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, e gli altri atti di gara, meglio indicati in epigrafe, nella parte in cui non sono stati riconosciuti alla ricorrente i 9 punti di cui ai sub-criteri premiali D3-E1-E2 per il possesso di determinate certificazioni.

Premette la ricorrente che, avendo omesso di allegare materialmente copia delle richieste certificazioni (ISO14001, UNI/PdR 125:2022, SA 8000), pur avendone autodichiarato il possesso, non le sono stati assegnati i 9 punti previsti dai sub-criteri premiali D3 (tre punti), E1 (tre punti), E2 (tre punti).

Con l'attribuzione del suddetto punteggio la ricorrente si sarebbe collocata al 4° posto e sarebbe rientrata tra le prime otto classificate del lotto 3. E finanche con l'attribuzione del punteggio per le sole certificazioni UNI/PdR 125:2022 e SA 8000 si sarebbe collocata tra le prime 8.

La ricorrente rappresenta altresì che in una gara speculare, indetta dall'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lazio, la commissione si sarebbe comportata in modo diverso, assegnando il punteggio di cui ai sub criteri E1-E2 a fronte delle sole autodichiarazioni in merito al possesso delle relative certificazioni e senza nemmeno attivare il soccorso istruttorio.

Ciò premesso ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1) “Violazione di legge (Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 in relazione all’art. 24 del Disciplinare di gara). Eccesso di potere (arbitrarietà – sviamento – per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti – difetto del presupposto – ingiustizia manifesta). Violazione dei principi di proporzionalità, par condicio, non discriminazione e del risultato (artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023). Illegittimità in parte qua degli artt. 24 e 26-28 del Disciplinare di gara. Abnormità – irragionevolezza”: per omessa attivazione del soccorso istruttorio a fronte del disposto di cui all’art. 101, co. 1, d.lgs. 36/2023 ed avendo la ricorrente chiaramente dichiarato il possesso delle certificazioni che avrebbero dato diritto al punteggio premiale;

2) “Violazione di legge (Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 in relazione all’art. 24 del Disciplinare di gara). Eccesso di potere (arbitrarietà – sviamento –illogicità -– difetto del presupposto – difetto di istruttoria - ingiustizia manifesta). Violazione dei principi di non discriminazione – della prevalenza della sostanza sulla forma – del risultato”: il soccorso procedimentale si imponeva, atteso che la produzione dei certificati non avrebbe modificato l’offerta “ma solo permesso di interpretarla correttamente e di verificarne la veridicità”;

3) “Violazione di legge (Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 in relazione all’art. 24 del Disciplinare di gara). Eccesso di potere (travisamento – illogicità irragionevolezza – difetto di istruttoria – con mancato riferimento alla mancata valutazione della certificazione Iso 14001)”: per avere ignorato la produzione in atti del certificato Iso 14001 solo perché caricata “in una sezione della piattaforma telematica diversa da quella prevista per i criteri premiali”;

4) “Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento. Violazione dei principi di buona amministrazione, imparzialità e legittimo affidamento”: in altre analoghe procedure il punteggio per i criteri premiali sarebbe stato attribuito

da altre Agenzie del demanio (Lazio e Sardegna) sulla scorta della sola autodichiarazione del possesso delle relative certificazioni ed a fronte di identico contenuto dei disciplinari rispetto a quello della procedura per cui è causa;

5) "Violazione di legge. (Violazione e distorta applicazione dell'art. 101 Dlgs 36/2023). Violazione dei super-principi del dlgs 36/2023. Illegittimità e/o nullità parziale della lex specialis per violazione di norme imperative e dei principi di ragionevolezza – proporzionalità – risultato – prevalenza della sostanza sulla forma – concorrenza": illegittimità per contrasto con i principi del codice dei contratti pubblici della previsione del disciplinare (artt. 26.3 e 28.5) che attribuisce il punteggio zero in caso di mancata allegazione delle certificazioni, benché ne sia stato autodichiarato il possesso in sede di domanda.

Il 3 luglio 2026 si è costituita l'Agenzia del demanio – Direzione di Roma Capitale con atto di rito.

Il 7 luglio 2026 la controinteressata (...) soc. coop. consortile s.r.l. si è costituita in resistenza con atto di rito.

L'8 luglio 2026 si è costituito con atto di rito anche il (...) società cooperativa.

Il 9 luglio 2026 l'Agenzia del demanio ha depositato una memoria con cui afferma che le certificazioni di cui si discute costituirebbero parte integrante dell'offerta tecnica e come tali non sarebbero soggette a soccorso istruttorio.

Il 10 luglio 2026 la controinteressata (...) ha depositato memoria con cui resiste nel merito delle doglianze sottolineando che la *lex specialis* di gara "non si limitava a richiedere una mera dichiarazione di possesso delle certificazioni, ma subordinava espressamente l'attribuzione del relativo punteggio premiale anche alla loro allegazione all'offerta tecnica" e che le omesse allegazioni componevano l'offerta tecnica quali elementi qualificanti della stessa.

In pari data ha presentato memoria anche il (...) soc. coop. per resistere nel merito.

Il 13 luglio 2026 (...) srl si è costituita in resistenza, argomentando per l'infondatezza del ricorso in quanto la ricorrente non avrebbe prodotto le schede

tecniche del criterio D1 che compongono l'offerta tecnica.

Con ordinanza n. 13214/26 il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, incombente ottemperato dalla ricorrente (che ha depositato le prove delle avvenute notifiche il 22 luglio 2026).

L'11 settembre 2026 la ricorrente ha depositato memoria con cui insiste nelle proprie domande e difese a cui fanno seguito le memorie in resistenza dell'Agenzia del demanio e di (...).

Il 25 settembre 2026 l'Agenzia del demanio deposita memoria con cui insiste nelle proprie difese.

Il 29 settembre 2029 la controinteressata Ar.co reitera le proprie difese (v. memoria del 10.7.2026) e replica alla ricorrente.

Seguono le memorie di replica anche del (...) (29.09) dell'Agenzia del Demanio (1.10) e la controreplica della ricorrente.

Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2026, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1 La ricorrente denuncia l'omessa attribuzione del punteggio relativo ai criteri premiali per i quali si richiedeva il possesso delle certificazioni (ISO14001, UNI/PdR 125:2022, SA 8000) per non averle allegate all'offerta tecnica, pur avendo autodichiarato il possesso delle stesse, per violazione del soccorso istruttorio previsto dall'art. 101 d.lgs. 36/23, nonché l'illegittimità in parte qua degli artt. 24 e 26-28 del disciplinare di gara il cui contenuto avrebbe imposto, oltre all'autodichiarazione, anche l'allegazione delle certificazioni alla offerta e, in mancanza, il mancato riconoscimento del punteggio.

Deduce altresì "la nullità parziale delle clausole del disciplinare di gara (artt. 26.3 e 28.5), nella parte in cui comminano l'automatica attribuzione di un punteggio pari a

zero per la mancata allegazione delle certificazioni, escludendo a priori la possibilità di soccorso istruttorio. Tali clausole si pongono in contrasto insanabile con l'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, norma imperativa posta a presidio di principi di ordine pubblico quali la massima partecipazione, la leale collaborazione e il buon andamento e dei super principi del nuovo codice appalti".

1.2 È incontestato che la ricorrente ha autodichiarato in sede di offerta tecnica, nella relazione metodologica, il possesso della ISO 14001 e nel modello D1-E1-E-2 il possesso delle altre due certificazioni (PdR 125 e SA 8000) che avrebbero dato diritto nel complesso all'assegnazione di 9 punti.

A pagina 5 del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 (seduta del 19/11/25) si legge infatti quanto segue: "l'operatore economico (...) SRL (n. 54) ha dichiarato nel Modello D1/E1/E2 il possesso delle certificazioni SA8000 e PdR 125, ma le certificazioni non sono state allegate. Inoltre, la certificazione UNI EN ISO 14001 viene richiamata nella Relazione ma non viene allegata".

È altresì incontestato che la ricorrente non ha allegato le certificazioni come prescritto dal paragrafo 26.3 del disciplinare, ove è evidenziato che "in caso di mancata integrazione con gli allegati sopra meglio specificati: Modello D1 compilato + schede tecniche dei prodotti e certificazioni in corso di validità, il punteggio assegnato sarà pari a zero".

Ed è inoltre documentato il possesso di dette certificazioni da data anteriore alla presentazione della domanda, depositate in allegato al ricorso.

2. Come statuito da Tar Sicilia, Sez. I, 1368/2026, in analogo ricorso (nel quale veniva in rilievo l'omessa attribuzione del punteggio per i subcriteri premiali E1 ed E2), con argomentazioni condivise dal Collegio a cui si rinvia e che qui si riportano:

- "L'art. 26.3 del disciplinare (…), sanziona la mancata produzione all'interno dell'offerta delle certificazioni concernenti la comprova delle dichiarazioni di possesso/impegno presenti nel menzionato "Modello D1/E1/E2" sui suddetti

requisiti premiali con l'attribuzione di n. 0 punti (…).
Il modello in questione è costruito nella forma di una dichiarazione sostitutiva, con relativa assunzione di responsabilità – anche penale – ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (…).
Va precisato che la dichiarazione sostitutiva in questione indica chiaramente il tipo di certificazione che l'offerente deve dichiarare di possedere: ciò consente di rigettare le contestazioni della controinteressata sul presunto carattere generico della dichiarazione medesima";
- "dalla legge di gara non risulta invero altra scelta, in capo alla Commissione, se non quella di attribuire n. 0 punti in caso di mancata produzione di una delle certificazioni oggetto di punteggio premiante, anche a fronte della presenza di una dichiarazione sostitutiva concernente il possesso di tale certificazione";
- " il contegno della Commissione si è posto in coerenza con le prescrizioni della *lex specialis*" e tuttavia l'imposizione, "con il menzionato art. 26.3, del doppio onere di dichiarazione e allegazione di determinate certificazioni, disponendo *ex abrupto* l'attribuzione di n. 0 punti nel caso in cui l'offerente abbia dichiarato (peraltro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000) il possesso delle certificazioni medesime, senza tuttavia premurarsi di allegarle in uno con l'offerta tecnica [….] preclude a monte la possibilità, per la S.A., di attivare il soccorso procedimentale, posto che – ammettendo tale soccorso, a legge di gara immutata, in presenza di dichiarazioni sostitutive non accompagnate dalla produzione delle relative certificazioni – si derogherebbe alla chiara previsione del disciplinare (il più volte menzionato art. 26.3) che – come si è visto – attribuisce il punteggio premiale sulla base della presenza o meno nell'offerta tecnica della certificazione da allegare alla stessa";
- questo esito "contrasta con il fatto che il soccorso procedimentale sia ampiamente ammesso dalla giurisprudenza amministrativa in simili situazioni. Ancora di recente il giudice di appello ha richiamato la c.d. 'prospettazione proconcorrenziale', secondo la quale 'qualora il possesso di una determinata

certificazione o dichiarazione sia richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all'offerta tecnica - andrebbe consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una 'corsa a ostacoli' che faccia perdere di vista l'obiettivo prioritario di selezionare l'offerta migliore per l'Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall'articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), di sanare, attraverso il c.d. soccorso procedimentale, le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte'. Detto principio 'è riferito all'ipotesi in cui si tratti di integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta, ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l'offerta tecnica' (Cons. St., sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795; v., nello stesso senso, Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707)";

- "Non consentire a un operatore economico di comprovare, con la produzione della relativa certificazione, un requisito premiale oggetto di dichiarazione sostitutiva all'interno dell'offerta tecnica, risulta: (i) eccessivamente penalizzante per l'offerente, che si troverebbe privato dell'attribuzione di un punteggio pacificamente spettantegli in ragione di una mera omissione formale, non incidente in alcun modo sul contenuto dell'offerta tecnica; (ii) contraddittorio: a. con la finalità di individuazione del miglior offerente nel mercato, che è espressione del generale principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97, Cost.); b. con l'art. 101, c. 3, d.lgs. n. 36/2023, che consente di ottenere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato";

- "È, invero, del tutto illogico pensare che – in una gara come quella per cui è causa – un'offerta tecnica *ab origine* non del tutto chiara possa essere *ex post* chiarita dall'offerente (e dunque valutata dalla Commissione), mentre a quest'ultimo sarebbe impedito di produrre una certificazione comprovante un requisito

premiale chiaramente affermato nell'offerta (che non necessiterebbe dunque di alcun chiarimento) per il tramite di una dichiarazione sostitutiva";

- "non si può ammettere che un operatore economico che, come la ricorrente, abbia prodotto una dichiarazione sostitutiva concernente la sussistenza di un preciso requisito premiale non sia posto nelle condizioni di produrre la documentazione comprovante tale requisito e non ottenga, conseguentemente, il relativo punteggio";

- "Ne consegue che a valle della dichiarazione di illegittimità di tali previsioni, nella parte in cui impongono il doppio onere di produrre una dichiarazione sostitutiva e di allegare la certificazione comprovante tale dichiarazione, la S.A. dovrà consentire alla ricorrente di produrre le certificazioni di cui quest'ultima ha dichiarato il possesso e valutarle ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio premiale".

2.1. Le medesime considerazioni possono essere estese al caso oggi in esame, con conseguente rilievo di illegittimità *in parte qua* delle gravate previsioni della legge di gara e delle determinazioni consequenziali.

2.2. Quanto alla omessa attribuzione del punteggio per la mancata allegazione alla offerta tecnica della certificazione ISO 14001 (subcriterio premiale D3), è accertato che il possesso della stessa, oltre ad essere stato dichiarato nella relazione metodologica a p. 21 con indicazione degli estremi della certificazione nell'ambito dei documenti formanti l'offerta tecnica, è comprovato dalla allegazione della certificazione stessa alla documentazione amministrativa (v. offerta amministrativa all. 11, p. 39 al ricorso).

Il paragrafo 28.5, anch'esso impugnato, non contiene una previsione analoga a quella di cui al paragrafo 26.3 e consente pertanto di interpretare la previsione di cui al paragrafo 28.5, Tabella 30 criterio D3 ("L'operatore dovrà allegare copia della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009

sull'adesione volontaria delle organizzazioni un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente") in modo conforme, come già prima rilevato, ai principi di "massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una "corsa a ostacoli" che faccia perdere di vista l'obiettivo prioritario di selezionare l'offerta migliore per l'Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall'articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte" (così Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707, ma cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 795/26).

Nel caso della suddetta certificazione, non valutata perché non allegata all'offerta tecnica, ma richiamata, come accennato, nella relazione tecnica con gli estremi ed allegata alla documentazione amministrativa, l'omessa attribuzione del relativo punteggio premiale appare altresì frutto di travisamento essendo detta documentazione già in possesso della Stazione Appaltante fin dalla presentazione della domanda.

3. La fondatezza delle scrutinate doglianze consente di accogliere il gravame con assorbimento delle altre censure.

4.Va infine osservato che, non risultando sottoscritto alcun contratto a valle dell'aggiudicazione, non vi è luogo a provvedere sulla domanda di dichiarazione di inefficacia e su quella di condanna al risarcimento in forma specifica o per equivalente (cfr. Tar Sicilia n. 1368/26 cit.).

5. In conclusione il ricorso va accolto nei termini innanzi precisati e, per l'effetto, va annullata l'aggiudicazione nei limiti dell'interesse di parte ricorrente e vanno annullati i verbali gravati nella parte in cui alla ricorrente è stato riconosciuto, per le ragioni ivi indicate, un punteggio pari a 0 per i sub-criteri premiali D3, E1 ed E2, "con salvezza degli ulteriori provvedimenti della resistente Agenzia all'esito della

valutazione delle certificazioni della ricorrente" (Tar Sicilia n. 1368/26 cit.).

6. La peculiarità della controversia trattata giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti gravati nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mario Alberto di Nezza, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Francesca Sbarra, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia	**Mario Alberto di Nezza**

IL SEGRETARIO